


N. R.G. 1144/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Luisa Rotolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappr. e dif. dall'avv. Filippo Parisi;
- ricorrente -

contro

INPS (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappr. e dif. dall'avv. Maria Consuelo Longo;

- convenuto -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)

Con ricorso depositato il 18/5/2015 [REDACTED] deduceva di essere orfano della madre dall'anno 1992, quando aveva 7 anni, ed essendo ad esclusivo carico della stessa gli veniva riconosciuta dall'Inps la pensione indiretta di importo pari da ultimo a circa € 805 mensili; con comunicazione del 4/7/2014 l'Inps evidenziava che il ricorrente era tenuto a restituire le somme in più corrisposte dall'1/8/2006 al 31/7/2014 a seguito del compimento del 21° anno di età, con conseguente perdita del requisito cui è subordinato il diritto all'erogazione della prestazione (doc.1); che con successiva comunicazione del 10/12/2014 l'ente resistente disponeva il recupero della somma complessiva di € 89.353,81 (doc.3); che tale richiesta di pagamento è illegittima, in quanto soggetta sanatoria ai sensi dell'art.52, co.2, L.88/1989, come autenticamente interpretato dall'art.13, L.412/1991.

Concludeva il predetto chiedendo accertarsi l'avvenuta sanatoria ai sensi della citata disciplina dell'indebito pensionistico percepito e la declaratoria che nulla è dovuto a tale titolo all'Inps.

L'Inps si costituiva, contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti il giudice decideva come da separato dispositivo, di cui dava lettura.

2)

Il ricorso è fondato e va accolto.

La L.88/1989, all'art.52 dispone:



"1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, possono essere in ogni momento rettificata dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato... "

La L.412/1991 all'art.13 recita:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".

In materia di indebito previdenziale si sono succedute nel tempo l'art.80 R.D. 1422/1924 e l'art.52 L.88 cit., norme sostituite dalla L.662/1996, la quale ha comportato alcuni ampliamenti oggettivi e soggettivi della tutela ai trattamenti di famiglia, prima esclusi (Cass.1316/1995), alle prestazioni dell'Enasarco (Cass. 30/2000), alle pensioni di guerra (co.264), mentre nulla è stato innovato per quanto riguarda la nozione del dolo.

"... Si deve pertanto ritenere tuttora operante la identificazione autentica della nozione di dolo contenuta nell'art.13, 1 comma, Legge 30 dicembre 1991, n.412, secondo cui la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Tale disposizione si deve ritenere quindi costituire principio generale di settore, che come tale informa anche la disciplina successiva di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n.662, globalmente sostitutiva di quella precedente..." (Cass. 334/2005; cfr. Cass. 25309/2009, 11006/1996).

Per cui la ripetibilità cessa quando l'ente previdenziale abbia continuato l'erogazione del trattamento pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie, che gli consentivano di cessare la liquidazione.

Nel caso in esame il presupposto per la percezione del beneficio era proprio un'età inferiore ai 21 anni e l'Inps era a conoscenza, fin dall'iniziale decorrenza della pensione indiretta, della data di nascita e della data del compimento del 21° anno di età del ricorrente.

Pertanto, l'ente resistente già possedeva un'informazione circa il compimento della maggiore età e, quindi, del venir meno del presupposto per l'erogazione del beneficio, con



conseguente esclusione del dolo da parte del ricorrente, il quale non aveva nessun obbligo di comunicare il compimento dell'età maggiorenne, essendo questo un dato già in possesso dell'Inps.

Infine, essendo il presupposto per l'erogazione del beneficio lo stato di minorenni, è irrilevante che l'istante abbia lavorato successivamente al compimento della maggiore età.

Sussistono, comunque, gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite, alla luce del comportamento delle parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara insussistente l'indebito ripetibile da parte dell'Inps;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Monza, 8 giugno 2016.

Il Giudice del Lavoro
Luisa Rotolo

